



EL | PF | mf

OGGETTO / Esclusione dall'obbligo di pubblicazione  
BETREFF dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

**CIRCOLARE N. 1/EL/2017**

Ai Comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

Alle Comunità della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza dell'8 marzo u.s. ha approvato la delibera n. 241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016" e ne ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC:

([http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/241/Delibera\\_n.241\\_2017.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/241/Delibera_n.241_2017.pdf)) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017.

Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU.

La delibera 241/2017 rammenta – al § 2. “*Ambito soggettivo di applicazione*” – il potere attribuito – dall’articolo 3, comma 1-ter del d.lgs. n. 33/2013 – all’ANAC di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, in una logica di semplificazione e di limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni.

Orbene, l’ANAC si avvale di tale potere nei “*Casi particolari*” del § 2.1 “*Titolari di incarichi politici*”, del § 2.3 “*Titolari di incarichi dirigenziali*” e del § 2.4 “*Titolari di posizioni organizzative*” per escludere dall’obbligo di pubblicazione i titolari degli incarichi e delle posizioni testé citate nei **comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**:

#### § 2.1 “*Titolari di incarichi politici*” – *Casi particolari*

“Con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall’art. 1, c. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14.

Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell’art. 3, c. 1-ter, del decreto legislativo 33/2013 che consente ad ANAC di semplificare l’attuazione del decreto trasparenza, tra l’altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall’Autorità nell’approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).

Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, c. 1 anche in questi comuni.”

#### § 2.3 “*Titolari di incarichi dirigenziali*” – *Casi particolari*

“Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari di incarichi politici non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. f) (cfr. § 2.1.). Poiché con le modifiche apportate al decreto legislativo 33/2013 dal decreto legislativo 97/2016 si è introdotto un principio di tendenziale allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti, ragioni di parità di trattamento all’interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione ai sensi dell’art. 3, c. 1-ter del decreto legislativo 33/2013, inducono l’Autorità a ritenere che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.”

#### § 2.4 “*Titolari di posizioni organizzative*” – *Casi particolari*

“Titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

In relazione a quanto già indicato per i titolari di incarichi politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei redditi.”

\*\*\*

Si fa presente, in relazione al § 2.1 “*Titolari di incarichi politici*” che in base all’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. per i comuni della regione le disposizioni contenute nell’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013 si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

La stessa lettera c) dell’art. 1, c. 1 della LR n. 10/2014 (come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16) chiarisce invece che le disposizioni dell’art. 14 trovano applicazione per la parte relativa ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative.

Pertanto rimangono valide anche per i comuni della regione le linee guida sopra riportate dell’ANAC relative ai titolari di incarichi dirigenziali (§ 2.3) e ai titolari di posizioni organizzative (§ 2.4), che escludono l’obbligo di pubblicazione dei dati previsti dalla lettera f dell’art. 14 nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000. Tale obbligo sussiste invece per i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative nei comuni della regione di dimensioni demografiche superiori.

Secondo l’ANAC l’obbligo di pubblicare i dati reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Per facilitare la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013, l’ANAC ha reso disponibili in allegato alla citata delibera n. 241 i modelli di dichiarazione della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale (Allegati n. 3 e n. 4). È reso altresì disponibile un modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti cessati dalla carica o dall’incarico (Allegato n. 2).

Si richiamano infine le precisazioni fornite dall’Autorità sulla decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013. Tenuto conto che anche la LR 16/2016 è entrata in vigore nell’anno 2016 (16 dicembre 2016), per i soggetti per i quali la norma sulla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 si applica per la prima volta va pubblicata la dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015. Il termine indicato per la pubblicazione dei dati è stato fissato dall’Autorità al 30 aprile 2017. Si ritiene che per gli enti a ordinamento regionale la pubblicazione dei dati debba avvenire non oltre il 16 giugno 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della LR n. 16/2016, in base al quale gli enti, le società e le aziende nei cui confronti trova applicazione la normativa regionale in discorso si adeguano alle modifiche entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale stessa.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]



Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF